31.1.2024 A9-0410/001-050

EMENDAMENTI 001-050

presentati da Commissione per i trasporti e il turismo

Relazione

Petar Vitanov A9-0410/2023

Effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida

Proposta di direttiva (COM(2023)0128 – C9-0036/2023 – 2023/0055(COD))

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe tuttavia richiedere l'armonizzazione delle norme nazionali relative alla definizione delle infrazioni stradali, alla loro natura giuridica e alle sanzioni ad esse applicabili. In particolare, l'effetto a livello di Unione delle decisioni di ritiro della patente di guida dovrebbe essere perseguito indipendentemente dal fatto che le misure nazionali imposte nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione siano classificate come amministrative o penali.

Emendamento

Tuttavia, l'attuazione della presente direttiva dovrebbe rispettare il principio di sussidiarietà e non dovrebbe richiedere l'armonizzazione delle norme nazionali relative alla definizione delle infrazioni stradali, alla loro natura giuridica e alle sanzioni ad esse applicabili. In particolare, l'effetto a livello di Unione delle decisioni di ritiro della patente di guida dovrebbe essere perseguito indipendentemente dal fatto che le misure nazionali imposte nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione siano classificate come amministrative o penali. Nell'applicare una decisione di ritiro della patente di guida a livello di Unione, entro gli attuali limiti giuridici delle norme nazionali in materia, è opportuno che gli Stati membri si adoperino per allineare quanto più possibile le loro decisioni.

Proposta di direttiva Considerando 10

Testo della Commissione

(10) Poiché la guida in stato di ebbrezza (guida con tasso alcolemico del sangue superiore al valore massimo consentito dalla legge), l'eccesso di velocità (superamento dei limiti di velocità in vigore per la strada o il tipo di veicolo in questione) e la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti costituiscono le cause principali degli incidenti stradali e degli incidenti mortali nell'Unione, è opportuno prevedere la massima diligenza possibile per i casi relativi a tali infrazioni, che ai fini della presente direttiva dovrebbero pertanto essere considerate "gravi infrazioni in materia di sicurezza stradale". Inoltre, data la loro gravità, anche le infrazioni stradali che provocano la morte o lesioni personali gravi della vittima dovrebbero essere considerate infrazioni gravi.

Emendamento

(10) Poiché la guida in stato di ebbrezza (guida con tasso alcolemico del sangue superiore al valore massimo consentito dalla legge), l'eccesso di velocità (superamento dei limiti di velocità in vigore per la strada o il tipo di veicolo in questione) e la guida sotto l'influsso di sostanze stupefacenti e psicoattive costituiscono le cause principali degli incidenti stradali e degli incidenti mortali nell'Unione, è opportuno prevedere la massima diligenza possibile per i casi relativi a tali infrazioni, che ai fini della presente direttiva dovrebbero pertanto essere considerate "gravi infrazioni in materia di sicurezza stradale". Inoltre, data la loro gravità, anche le infrazioni stradali che provocano la morte o lesioni personali gravi della vittima o la guida senza una patente di guida in corso di validità dovrebbero essere considerate infrazioni gravi.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Lo Stato membro che prende la decisione di ritiro della patente di guida ("Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione") dovrebbe notificare allo Stato membro in cui è stata rilasciata la patente di guida della persona interessata ("Stato membro di emissione") qualsiasi decisione di ritiro della patente di guida presa per tale persona per una durata pari o superiore a un mese, al fine di attivare le procedure necessarie per garantire l'effetto a livello di Unione della decisione di ritiro della

Emendamento

(12) Lo Stato membro che prende la decisione di ritiro della patente di guida ("Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione") dovrebbe notificare allo Stato membro in cui è stata rilasciata la patente di guida della persona interessata ("Stato membro di emissione") qualsiasi decisione di ritiro della patente di guida presa per tale persona per una durata pari o superiore a un mese, al fine di attivare le procedure necessarie per garantire l'effetto a livello di Unione della decisione di ritiro della

patente. Tale notifica dovrebbe essere trasmessa mediante un certificato standard, al fine di garantire uno scambio di informazioni continuo, affidabile ed efficace tra gli Stati membri. patente. Tale notifica dovrebbe essere trasmessa mediante un certificato standard entro dieci giorni lavorativi dall'adozione della decisione di ritiro della patente di guida, al fine di garantire uno scambio di informazioni continuo, affidabile ed efficace tra gli Stati membri. La trasmissione del certificato e lo scambio di altre informazioni obbligatorie tra i punti di contatto nazionali degli Stati membri in relazione all'applicazione della presente direttiva dovrebbero avvenire tramite la rete dell'UE delle patenti di guida ("RESPER").

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Il certificato standard dovrebbe contenere una serie minima di dati che consentano la corretta attuazione della presente direttiva, ossia l'autorità dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione che prende la decisione di ritiro della patente di guida, *la* grave infrazione in materia di sicurezza stradale commessa. la conseguente decisione di ritiro della patente di guida, la persona interessata e le procedure seguite per l'imposizione del ritiro. Tale certificato dovrebbe inoltre essere tradotto in una lingua ufficiale dello Stato membro di emissione o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro di emissione, al fine di garantirne il trattamento rapido da parte del destinatario. Fornendo solo queste informazioni, il certificato standard può garantire l'efficacia senza obbligare gli Stati membri a condividere quantità sproporzionate o eccessive di informazioni.

Emendamento

(13) Il certificato standard dovrebbe contenere una serie minima di dati che consentano la corretta attuazione della presente direttiva, ossia l'autorità dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione che prende la decisione di ritiro della patente di guida, una descrizione della grave infrazione in materia di sicurezza stradale commessa, la conseguente decisione di ritiro della patente di guida, informazioni che identifichino la persona interessata e le procedure seguite per l'imposizione del ritiro. Tale certificato dovrebbe inoltre essere tradotto in una lingua ufficiale dello Stato membro di emissione o in qualsiasi altra lingua accettata dallo Stato membro di emissione, al fine di garantirne il trattamento rapido da parte del destinatario. Fornendo solo queste informazioni, il certificato standard può garantire l'efficacia senza obbligare gli Stati membri a condividere quantità sproporzionate o eccessive di informazioni

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La corretta attuazione della presente direttiva presuppone una comunicazione stretta, rapida ed efficace tra le autorità nazionali competenti. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto consultarsi reciprocamente ogniqualvolta necessario, ricorrendo ai mezzi appropriati. Inoltre, in casi specifici ben definiti, sia lo Stato membro di emissione che lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione dovrebbero fornirsi reciprocamente e senza indugio informazioni importanti relative all'applicazione della presente direttiva. Ciò dovrebbe valere per l'adozione di misure che conferiscono un effetto a livello di Unione alle decisioni di ritiro della patente di guida, *alle decisioni adottate* per motivi di deroga, alla piena attuazione delle decisioni di ritiro della patente di guida e a qualsiasi circostanza che incida sulle decisioni di ritiro della patente di guida adottate inizialmente.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

(21) In seguito a una notifica di decisione di ritiro della patente di guida cui ha dato effetto a livello di Unione, lo Stato membro di emissione dovrebbe informare senza indugio la persona interessata, al fine di consentire l'esercizio di diritti fondamentali quali il diritto di essere ascoltato e di impugnare le decisioni dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti.

Emendamento

(20) La corretta attuazione della presente direttiva presuppone una comunicazione stretta, rapida ed efficace tra le autorità nazionali competenti. Le autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbero pertanto consultarsi reciprocamente ogniqualvolta necessario. Inoltre, in casi specifici ben definiti, sia lo Stato membro di emissione che lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione dovrebbero fornirsi reciprocamente e senza indugio informazioni importanti relative all'applicazione della presente direttiva entro dieci giorni lavorativi dalla decisione relativa all'adozione di misure che conferiscono un effetto a livello di Unione alle decisioni di ritiro della patente di guida, o dalla decisione adottata per motivi di deroga, alla piena attuazione delle decisioni di ritiro della patente di guida e a qualsiasi circostanza che incida sulle decisioni di ritiro della patente di guida adottate inizialmente.

Emendamento

(21) In seguito a una notifica di decisione di ritiro della patente di guida cui ha dato effetto a livello di Unione, lo Stato membro di emissione dovrebbe informare la persona interessata *entro sette giorni lavorativi da tale notifica*, al fine di consentire l'esercizio di diritti fondamentali quali il diritto di essere ascoltato e di impugnare le decisioni dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali competenti.

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Per permettere uno scambio di informazioni continuo, affidabile ed efficace, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un punto di contatto nazionale ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i rispettivi punti di contatto nazionali collaborino con le autorità competenti coinvolte nell'applicazione delle decisioni di ritiro della patente di guida di cui alla presente direttiva, in particolare per fare in modo che tutte le informazioni necessarie siano condivise in tempo utile.

Emendamento

(25) Per permettere uno scambio di informazioni continuo, affidabile ed efficace *tramite RESPER*, ciascuno Stato membro dovrebbe designare un punto di contatto nazionale ai fini della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che i rispettivi punti di contatto nazionali collaborino con le autorità competenti coinvolte nell'applicazione delle decisioni di ritiro della patente di guida di cui alla presente direttiva, in particolare per fare in modo che tutte le informazioni necessarie siano condivise in tempo utile.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) In sede di riesame la Commissione dovrebbe inoltre includere nella sua relazione sull'attuazione della presente direttiva una valutazione della possibilità di creare un quadro giuridico analogo per i sistemi a punti di demerito, tra cui lo scambio di informazioni sui punti di penalità e il trasferimento o la duplicazione di aggiunte o sottrazioni di punti tra lo Stato membro dell'infrazione e lo Stato membro di emissione.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

3) "sospensione": la limitazione temporanea della validità della patente di guida o del diritto di guidare o del loro riconoscimento, per un determinato periodo *di tempo*, o per un determinato periodo *di tempo* cui si aggiunge l'adempimento di condizioni aggiuntive;

Emendamento

3) "sospensione": la limitazione temporanea della validità della patente di guida o del diritto di guidare o del loro riconoscimento, per un determinato periodo, o per un determinato periodo cui si aggiunge l'adempimento di condizioni aggiuntive;

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6) "Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione": lo Stato membro in cui è stata adottata *la* decisione di ritiro della patente di guida;

Emendamento

6) "Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione": lo Stato membro sul cui territorio è stata commessa l'infrazione stradale che ha dato luogo a una decisione di ritiro della patente di guida e in cui è stata adottata tale decisione di ritiro della patente di guida;

Motivazione

Definizione allineata a quella utilizzata nella convenzione 98/C 216/01 sulle decisioni di ritiro della patente di guida, GU C 216 del 10.7.1998.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 10

Testo della Commissione

10) "persona *interessata*": la persona física nei confronti della quale è stata emessa una decisione di ritiro della patente di guida;

Emendamento

10) "persona *responsabile*": la persona física nei confronti della quale è stata emessa una decisione di ritiro della patente di guida;

Motivazione

Allineamento alla direttiva sullo scambio transfrontaliero di informazioni.

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 11 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) guida senza una patente di guida in corso di validità, come indicato nella direttiva 2006/126/CE;

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri provvedono affinché una decisione di ritiro della patente di guida emessa da uno Stato membro nei confronti di una persona che *non ha la sua residenza normale* in tale Stato membro e che è titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro abbia effetto in tutto il territorio dell'Unione conformemente alla presente direttiva.

Emendamento

Gli Stati membri provvedono affinché una decisione di ritiro della patente di guida emessa da uno Stato membro nei confronti di una persona che *risiede abitualmente o non risiede abitualmente* in tale Stato membro *o in un altro Stato membro* e che è titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro *o non è titolare di una patente di guida* abbia effetto in tutto il territorio dell'Unione conformemente alla presente direttiva.

Motivazione

La proposta di direttiva non tiene conto del fatto che le decisioni di ritiro della patente di guida possono essere imposte anche nei confronti di persone che non sono titolari di una patente di guida. L'ambito di applicazione dovrebbe pertanto includere anche tali persone, che rappresentano un grave rischio per la sicurezza stradale.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione *notifica allo* Stato membro di emissione *qualsiasi eventuale*

Emendamento

1. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione *informa lo* Stato membro di emissione *entro dieci giorni*

decisione di ritiro della patente di guida *presa* per una durata pari o superiore a un mese relativamente a una persona che non ha la propria residenza normale nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e che è titolare di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di emissione

lavorativi dall'adozione di qualsiasi decisione di ritiro della patente di guida per una durata pari o superiore a un mese relativamente a una persona che non ha la propria residenza normale nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e che è titolare di una patente di guida rilasciata dallo Stato membro di emissione. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione informa altresì l'interessato se questi non risiede abitualmente nello Stato membro di emissione.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione compila, firma e trasmette il certificato direttamente al punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione, che lo trasmette all'autorità competente per garantire l'effetto a livello di Unione della decisione di ritiro della patente di guida. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione trasmette inoltre al punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione la patente di guida della persona interessata, una volta sequestrata, e la decisione originale, o una sua copia autenticata, che impone il ritiro della patente di guida. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione non è tenuto a tradurre la decisione originale o la sua copia autenticata.

Emendamento

Il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione compila, firma e trasmette il certificato direttamente al punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione, che lo trasmette all'autorità competente per garantire l'effetto a livello di Unione della decisione di ritiro della patente di guida. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione trasmette inoltre al punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione la patente di guida della persona interessata, qualora sia stata sequestrata, e la decisione originale, o una sua copia autenticata, che impone il ritiro della patente di guida. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione non è tenuto a tradurre la decisione originale o la sua copia autenticata.

Motivazione

L'emendamento mira a chiarire che non tutte le decisioni di ritiro della patente di guida comportano il sequestro fisico della patente di guida del trasgressore.

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

b) descrizione della grave infrazione relativa alla sicurezza stradale *e* dei fatti che hanno portato alla decisione di ritiro della patente di guida;

Emendamento

b) descrizione della grave infrazione relativa alla sicurezza stradale *come pure* dei fatti *e delle cause* che hanno portato alla decisione di ritiro della patente di guida;

Emendamento 17

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

c) nome e indirizzo della persona interessata e numero della patente di guida e, *se necessario*, documenti nazionali di identificazione della persona interessata, *qualora disponibili*;

Emendamento

c) nome e indirizzo della persona interessata e numero della patente di guida e *dei* documenti nazionali di identificazione, *mentre altre informazioni personali legate al documento nazionale di identità* della persona interessata *devono restare riservate*;

Emendamento 18

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) il diritto di impugnare la decisione dinanzi alle autorità giudiziarie in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

5 bis. I punti di contatto nazionali dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e dello Stato membro di emissione utilizzano RESPER anche per lo scambio di informazioni di cui agli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 14 e 15. La Commissione provvede affinché RESPER disponga delle risorse necessarie per svolgere tale compito.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Se la decisione comporta la revoca della patente di guida o del diritto di guidare, *le misure adottate dallo* Stato membro di emissione *devono adempiere alle condizioni* seguenti:

Emendamento

2. Se la decisione comporta la revoca della patente di guida o del diritto di guidare, *lo* Stato membro di emissione *adotta le misure* seguenti:

Motivazione

Le lettere da a) a c) non sono vere e proprie condizioni.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la persona interessata può riottenere la patente di guida o il diritto di guidare conformemente alle norme nazionali dello Stato membro di emissione; soppresso

Motivazione

La lettera dovrebbe diventare un nuovo comma in quanto non rientra nell'elenco delle misure che devono essere adottate dallo Stato membro di emissione.

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) se il paese di residenza normale, quale definito all'articolo 12 della direttiva 2006/126/CE, differisce dal paese di emissione, la sostituzione della patente di guida è agevolata.

Motivazione

La mobilità all'interno dell'UE è sempre più frequente, ragion per cui non sempre il paese di residenza coincide con il paese di emissione della patente. La sostituzione della patente di guida dovrebbe pertanto essere agevolata per garantire un riottenimento più rapido e senza soluzione di continuità in caso di revoca.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

La persona interessata può riottenere la patente di guida o il diritto di guidare conformemente alle norme nazionali dello Stato membro di emissione.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione

3. Se la decisione comporta la sospensione o la limitazione della patente di guida o del diritto di guidare, *le misure adottate dallo* Stato membro di emissione *devono adempiere alle condizioni seguenti*:

Emendamento

3. Se la decisione comporta la sospensione o la limitazione della patente di guida o del diritto di guidare, *lo* Stato membro di emissione *adotta le seguenti misure*:

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione

b) se la sospensione o la limitazione imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione è subordinata sia alla scadenza di un determinato periodo *di tempo* sia all'adempimento di condizioni aggiuntive, lo Stato membro di emissione tiene conto unicamente del periodo *di tempo* stabilito;

Emendamento

b) se la sospensione o la limitazione imposta e notificata dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione è subordinata sia alla scadenza di un determinato periodo sia all'adempimento di condizioni aggiuntive, lo Stato membro di emissione tiene conto unicamente del periodo stabilito;

Emendamento 26

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Lo Stato membro di emissione mira a garantire che, entro gli attuali limiti giuridici delle norme nazionali in materia, le misure adottate a norma dei paragrafi 2 e 3 in relazione alle decisioni di ritiro della patente di guida siano nella quanto più possibile allineate con le corrispondenti misure imposte dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Tuttavia, le condizioni aggiuntive cui è subordinata una decisione di ritiro della patente di guida notificata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, sono considerate soddisfatte dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione qualora lo Stato membro di emissione, in seguito a

Emendamento

3. Tuttavia, le condizioni aggiuntive cui è subordinata una decisione di ritiro della patente di guida notificata a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, sono considerate soddisfatte dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione qualora lo Stato membro di emissione, in seguito a

opportuna valutazione, ritenga che la persona interessata *ottemperi* alle condizioni applicabili nello Stato membro di emissione per quanto riguarda il riottenimento del diritto di guidare o della patente di guida o il diritto di richiedere il rilascio di una nuova patente.

opportuna valutazione, ritenga che la persona interessata abbia ottemperato alle condizioni applicabili nello Stato membro di emissione per quanto riguarda il riottenimento del diritto di guidare o della patente di guida o il diritto di richiedere il rilascio di una nuova patente. In tal caso, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione è vincolato dalla valutazione positiva dello Stato membro di emissione e dai suoi effetti. Pertanto, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione non applica più le condizioni aggiuntive. Tuttavia, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione può continuare ad applicare la decisione di ritiro della patente di guida sul suo territorio fino al termine della durata della stessa.

Motivazione

Chiarimento volto a garantire che nei casi di revoca in cui lo Stato membro di emissione abbia imposto anche alcune condizioni aggiuntive e queste ultime siano infine state considerate soddisfatte, lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione possa continuare ad applicare la decisione di ritiro solo per la durata inizialmente stabilita, ma non a esigere il rispetto delle condizioni aggiuntive.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

d) la legislazione dello Stato membro di emissione prevede privilegi o immunità che impediscono l'esecuzione della decisione di ritiro della patente di guida;

soppresso

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) la decisione di ritiro della patente di

b) la decisione di ritiro della patente di

guida è stata presa unicamente per eccesso di velocità e i limiti di velocità in vigore nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione sono stati superati di meno di 50 km/h;

guida è stata presa unicamente per eccesso di velocità e i limiti di velocità in vigore nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, a condizione che il limite di velocità fosse chiaramente segnalato sulla strada in cui è avvenuto l'eccesso di velocità, sono stati superati di meno di 30 km/h per le strade ubicate in zone residenziali e di meno di 50 km/h per le strade ubicate in zone non residenziali;

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Laddove intenda applicare in un caso specifico un motivo di deroga a norma del paragrafo 1 o 2, lo Stato membro di emissione ne informa *senza indugio* lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione e, se del caso, richiede tutte le informazioni necessarie al fine di esaminare se si applichi un motivo di deroga ivi previsto. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione fornisce *senza indugio* le informazioni richieste e può fornire ulteriori informazioni o osservazioni che ritenga rilevanti.

Emendamento

Laddove intenda applicare in un caso specifico un motivo di deroga a norma del paragrafo 1 o 2, lo Stato membro di emissione ne informa lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione *entro 10 giorni lavorativi dalla decisione di applicare una deroga* e, se del caso, richiede tutte le informazioni necessarie al fine di esaminare se si applichi un motivo di deroga ivi previsto. Lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione fornisce le informazioni richieste *entro 10 giorni lavorativi dalla richiesta* e può fornire ulteriori informazioni o osservazioni che ritenga rilevanti.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Lo Stato membro di emissione adotta le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o la decisione volta a stabilire l'applicazione senza indugio di un motivo di deroga a norma dell'articolo 8, fatto salvo il paragrafo 3 entro 15 giorni dal

Emendamento

1. Lo Stato membro di emissione adotta le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, o la decisione volta a stabilire l'applicazione senza indugio di un motivo di deroga a norma dell'articolo 8, fatto salvo il paragrafo 3 entro 15 giorni

ricevimento del certificato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

lavorativi dal ricevimento del certificato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione comunica *senza indugio* al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, tramite RESPER, le misure adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, o la decisione che stabilisce l'applicazione di un motivo di deroga a norma dell'articolo 8.

Emendamento

2. Il punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione comunica al punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, tramite RESPER *ed entro 10 giorni lavorativi dalla loro adozione*, le misure adottate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, o la decisione che stabilisce l'applicazione di un motivo di deroga a norma dell'articolo 8.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 3 – comma 1

Testo della Commissione

Qualora non sia possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui al paragrafo 1, il punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione ne informa *senza indugio* il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione *con qualsiasi mezzo*, indicando i motivi per cui non è stato possibile rispettare tale termine.

Emendamento

Qualora non sia possibile, in un caso specifico, rispettare il termine di cui al paragrafo 1, il punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione ne informa *tramite RESPER*, *entro 10 giorni lavorativi dalla scadenza di tale termine*, il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione, indicando i motivi per cui non è stato possibile rispettare tale termine.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 10 – comma 1

Testo della Commissione

Laddove necessario, gli Stati membri si

Emendamento

Laddove necessario, gli Stati membri si

consultano fra loro, *con i mezzi appropriati e senza indugio*, *per* garantire l'attuazione efficace della presente direttiva.

consultano fra loro *tempestivamente al fine di* garantire l'attuazione efficace della presente direttiva.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 11 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione informa *senza indugio* il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione circa:

Emendamento

Il punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione informa il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione circa:

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 12 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione informa *senza indugio* il punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione circa:

Emendamento

Entro 10 giorni lavorativi dall'adozione, il punto di contatto nazionale dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione informa il punto di contatto nazionale dello Stato membro di emissione circa:

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 12 – lettera a

Testo della Commissione

a) qualsiasi circostanza che incida sulla decisione che impone il ritiro della patente di guida;

Emendamento

a) qualsiasi circostanza che incida sulla decisione che impone il ritiro della patente di guida, comprese eventuali informazioni pertinenti in merito all'eventuale adempimento già avvenuto nello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di eventuali condizioni aggiuntive imposte in relazione al ritiro

della patente di guida;

Motivazione

L'emendamento si ricollega all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), in base al quale lo Stato membro di emissione dovrebbe tenere conto di tali informazioni, ma non è specificato da dove queste debbano provenire; da qui l'aggiunta all'articolo 12 che prevede che, qualora esistano, le informazioni siano fornite dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A seguito del ricevimento della notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'adozione di misure a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, rispettivamente, lo Stato membro di emissione informa *senza indugio* la persona interessata, conformemente alle procedure previste dal proprio diritto nazionale.

Emendamento

1. A seguito del ricevimento della notifica a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'adozione di misure a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, rispettivamente, lo Stato membro di emissione informa la persona interessata, non oltre sette giorni lavorativi dal ricevimento della notifica di cui all'articolo 4, paragrafo 1, o dall'adozione di misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, conformemente alle procedure previste dal proprio diritto nazionale.

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a – punto i

Testo della Commissione

i) la denominazione delle autorità competenti per l'esecuzione della decisione di ritiro della patente di guida sia dello Stato membro di emissione sia dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; e

Emendamento

i) la denominazione, *l'indirizzo postale*, *il numero di telefono*, *la presenza in rete e il recapito e-mail* delle autorità competenti per l'esecuzione della decisione di ritiro della patente di guida sia dello Stato membro di emissione sia dello Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione; e

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi punti di contatto nazionali collaborino con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni di ritiro della patente di guida prese per la commissione di infrazioni gravi in materia di sicurezza stradale, in particolare al fine di garantire che tutte le informazioni necessarie siano trasmesse in tempo utile e che siano rispettati i termini di cui *all'articolo* 9.

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai punti di contatto nazionali designati ai fini della presente direttiva. La Commissione mette le informazioni ricevute a norma del presente articolo a disposizione di tutti gli Stati membri tramite il proprio sito web.

Emendamento 42

Proposta di direttiva Articolo 16 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché i rispettivi punti di contatto nazionali collaborino con le autorità competenti per l'esecuzione delle decisioni di ritiro della patente di guida prese per la commissione di infrazioni gravi in materia di sicurezza stradale, in particolare al fine di garantire che tutte le informazioni necessarie siano trasmesse in tempo utile e che siano rispettati i termini di cui *alla presente direttiva*.

Emendamento

3. Gli Stati membri informano la Commissione in merito ai punti di contatto nazionali designati ai fini della presente direttiva. La Commissione mette le informazioni ricevute a norma del presente articolo a disposizione di tutti gli Stati membri tramite *RESPER e, una volta divenuto operativo, sul portale CBE. Fino ad allora, la Commissione pubblica le informazioni tramite* il proprio sito web.

Emendamento

a bis) il numero di notifiche inviate alle persone interessate;

Proposta di direttiva Articolo 16 – lettera c

Testo della Commissione

c) il tempo necessario per trasmettere le informazioni *sulla* decisione *relativa* a un motivo di deroga;

Emendamento

c) il tempo necessario per trasmettere le informazioni *su ogni* decisione *presa in merito* a un motivo di deroga;

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 16 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

c bis) il numero di volte in cui è stato necessario giustificare un ritardo;

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 16 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il... [un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttival, gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni aggiornate sulle norme in vigore relative alle sanzioni applicabili nel loro ordinamento giuridico per le infrazioni gravi in materia di sicurezza stradale. In caso di modifica sostanziale di tali sanzioni, gli Stati membri ne informano la Commissione entro tre mesi, aggiornando le informazioni precedentemente trasmesse. Entro il... [18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente direttival, la Commissione pubblica, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea, una panoramica delle informazioni ricevute a norma del presente paragrafo sul portale per lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza

stradale ("portale CBE") istituito a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2015/413. Qualora vi sia una modifica sostanziale del sistema in vigore in uno Stato membro, la Commissione aggiorna la panoramica entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [*GG/MM/AAAA*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Emendamento

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [un anno dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Motivazione

Occorre definire la data di recepimento.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Entro il [*GG/MM/AAAA*], gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Emendamento

2. Entro il ... [data di entrata in vigore della presente direttiva + 15 mesi], gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Emendamento 48

Proposta di direttiva Articolo 20 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Relazione sull'applicazione

Riesame

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 20 – comma 1

Testo della Commissione

Entro [entrata in vigore + cinque anni], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, riguardante anche i suoi effetti sulla sicurezza stradale. Tale relazione è corredata, se necessario, di proposte di modifica della presente direttiva.

Emendamento

Entro il ... [cinque anni dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva], e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva, riguardante anche i suoi effetti sulla sicurezza stradale. Tale relazione include statistiche degli Stati membri sull'uso del meccanismo istituito dalla presente direttiva, nonché le strozzature e le aree di potenziale miglioramento. La relazione è corredata, se necessario, di una proposta legislativa di modifica della presente direttiva.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 21 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Entrata in vigore *e applicazione*

Entrata in vigore

Motivazione

Non occorre menzionare l'applicazione nel titolo dell'articolo non essendovi disposizioni specifiche che impongano una data di applicazione diversa.